



**ONE
HEALTH
LET'S VET**



FNOVI



RENTRI: ADEMPIMENTI PER LA VETERINARIA

DR. VINCENZO BUONO

Comitato Centrale FNOVI





MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 4 aprile 2023, n. 59.

Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».



CHI DEVE ISCRIVERSI?

**Imprese, enti ed altri soggetti non rientranti
in organizzazione di enti o imprese che
producono rifiuti pericolosi**



CHI DEVE ISCRIVERSI?

Possono iscriversi per operare come delegati dei produttori:

- associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse,
- gestore del servizio di raccolta
- gestore del circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, c. 1, lettera pp) del d.lgs. 152/2006.

I delegati possono adempiere, per conto dei produttori, agli obblighi di cui al titolo III del D.M. 59/2023 ovvero all'iscrizione e la trasmissione dei dati.



CHI NON DEVE ISCRIVERSI?

Enti, imprese e soggetti non rientranti in organizzazione di enti o impresa, a prescindere dal numero di dipendenti, produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi:

- nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo
 - nell'ambito delle attività commerciali;
 - nell'ambito delle attività di servizio;
 - da attività sanitarie
 - veicoli fuori uso



Quando bisogna effettuare l'iscrizione al RENTRI

15/06/2023

Il regolamento
entra in vigore



→ Dal 15.12.24 ed entro il 13.02.25

- Impianti di trattamento rifiuti
- Trasportatori di rifiuti
- Commercianti/intermediari di rifiuti
- Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti)
- Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (più di 50 dipendenti)
- Delegati

→ Dal 15.06.25 ed entro il 14.08.25

- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 11 e 50 dipendenti)
- Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (tra 11 e 50 dipendenti)

→ Dal 15.12.25 ed entro il 13.02.26


- Imprese/enti e produttori di pericolosi (fino a 10 dipendenti)
- Produttori di pericolosi diversi da imprese o enti

➤ I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l'obbligo, possono iscriversi volontariamente al RENTRI





CRONOPROGRAMMA		
OPERATORI PROFESSIONALI E GRANDI PRODUTTORI DI RIFIUTI (PRIMO GRUPPO)	PRODUTTORI DI RIFIUTI CON PIU' DI 10 FINO A 50 DIPENDENTI (SECONDO GRUPPO)	ALTRI PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI (TERZO GRUPPO)
Dal 15/12/2024 al 13/02/2025 iscrizione	Dal 13/02/2025	Dal 13/02/2025
<ul style="list-style-type: none"> • iscrizione su apposito portale Rentri 	<ul style="list-style-type: none"> • tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la CCIAA • emettono i FIR con nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale 	<ul style="list-style-type: none"> • tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la CCIAA • emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale
Dal 13/02/2025	Dal 15/06/2025 al 14/08/2025 Iscrizione	Dal 15/12/2025 al 13/02/2026 Iscrizione
<ul style="list-style-type: none"> • tengono il registro di carico e scarico in formato digitale con il nuovo modello • emettono, se produttori, i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale • restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato cartaceo (solo trasportatori) • trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalla data di iscrizione tengono il registro di carico e scarico formato digitale • trasmettono al RENTRI i dati del registro carico e scarico 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalla data di iscrizione tengono il registro di carico e scarico in formato digitale • trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico
Dal 13/02/2026	Dal 13/02/2026	Dal 13/02/2026
<ul style="list-style-type: none"> • emettono, se produttori, i FIR in formato digitale • trasmettono al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale riferiti ai rifiuti pericolosi • restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato cartaceo (solo impianti) 	<ul style="list-style-type: none"> • emettono i FIR in formato digitale • trasmettono al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale riferiti ai rifiuti pericolosi 	<ul style="list-style-type: none"> • emettono i FIR in formato digitale • trasmettono al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale riferiti ai rifiuti pericolosi





Aggiungi unità locale



Informazioni Unità locale

Nome (inserire una descrizione per identificare l'unità locale)*

v. buono e p. mesto medici veterinari associati

Indirizzo*

via goffredo mameli

Civico*

18 a/b

Provincia*

BARI



Comune*

BARI



Annulla

Conferma



RENTRI - Operatori

[Home](#) [Strumenti](#) [Pratiche](#) [Interoperabilità](#) [Supporto utenti](#)

Codice fiscale	06631770721	Denominazione	V.BUONO E P.MESTO-MEDICI VETERINARI ASSOCIATI
----------------	-------------	---------------	---

[+ Aggiungi unità locale](#) Righe per pagina 20

Nome	Indirizzo	Attività	
v. buono e p. mesto medici veterinari associati	via goffredo mameli , 18 a/b BARI (BA)	Assegna Attività	Modifica Impostazioni 0 Elimina

1 righe totali

[Torna alla Home](#)

[Elimina](#)

[< Indietro](#)

[Avanti >](#)



Attività svolte - v. buono e p. mesto medici veterinari associati



Descrizione



Produzione di rifiuti



Recupero di rifiuti



Smaltimento di rifiuti



Trasporto di rifiuti



Centro di raccolta



Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione / Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti

1 Selezionate

Annulla

Conferma



- **I produttori già iscritti possono scaricare il FIR dal sito ww.rentri.gov.it con SPID sull'area operatori**
- **I produttori non ancora iscritti appartenenti al secondo e terzo raggruppamento possono scarica il FIR con numero FIR o codice fiscale**



Art. 18

Deleghe

1. I produttori iniziali di rifiuti possono adempiere agli obblighi di cui al Titolo III del presente regolamento, anche con riferimento alle attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, delegando, al momento dell'iscrizione o successivamente ad essa, le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. A tal fine, i soggetti delegati ai sensi del presente articolo sono tenuti a:

a) iscriversi al RENTRI in apposita sezione attestando il possesso dei requisiti descritti dalle procedure operative di cui all'articolo 21;

b) trasmettere i dati con le modalità e le tempistiche stabilite dal presente regolamento.

3. I produttori rimangono responsabili del contenuto delle informazioni inserite nel sistema.

4. Le modalità per la gestione delle deleghe di cui al presente articolo sono definite con le procedure operative di cui all'articolo 21 che assicurano modalità semplificate, anche in considerazione delle deleghe già rilasciate con riferimento agli adempimenti di cui agli articoli 189 e 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006.



SISTEMA SANZIONATORIO

Tipologia violazione	Importi sanzione (per gestione rifiuti non pericolosi)	Importi sanzione (per gestione rifiuti pericolosi)
mancata o tardiva iscrizione al Rentri	da 500 a 2.000 EURO	da 1.000 a 3.000 EURO
Mancata o errata trasmissione dei dati richiesti, rilevanti ai fini della tracciabilità	da 500 a 2.000 EURO	da 1.000 a 3.000 EURO
Mancata o incompleta tenuta del Registro di C/S	Da 2.000 a 10.000 EURO (sanzione accessoria sospensione dalla carica rivestita per le violazioni più gravi) Per le imprese con meno di 15 dipendenti, da 1.040 EUR a 6.200 EURO.	Da 10.000 a 30.000 EURO (sanzione accessoria sospensione dalla carica rivestita per le violazioni più gravi) Per le imprese con meno di 15 dipendenti, da 2.070 EURO a 12.400 EURO
Mancata o irregolare tenuta del FIR	da 1.600 a 10.000 EURO	da 1.600 a 10.000 EURO e reclusione fino a 2 anni